



**TRIBUNALE di SAVONA**

**SEZIONE CIVILE**

**VERBALE DELLA CAUSA**

**n. r.g. 3689/2013**

Oggi **4.11.2016** innanzi al Giudice, Valentina Cingano, sono comparsi:

- Avv. MACCIO' SABRINA

- Avv. \_\_\_\_\_

I difensori discutono la causa, insistendo come nei rispettivi atti.

In aggiunta a quanto già discusso alla precedente udienza, l'avv. 1  
richiama anche giurisprudenza sull'art. 1815 c.c. (Tribunale di Reggio  
Emilia, 24.2.2015, est. Morlini). L'avv. Macciò richiama giurisprudenza  
(Tribunale di Torino, 27.4.2016, est. Astuni; Tribunale di Massa, 23.3.2016,  
est. Provenzano; Tribunale di Trento, 18.4.2016 e 18.2.2016, est.  
Attanasio).

Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio,

il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

Valentina Cingano





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di SAVONA**

**SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Valentina Cingano, definendo il giudizio,  
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile al n. r.g. **3689/2013** promossa da:

\_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_, rappresentati e  
difesi dall'avv. MACCIO' SABRINA, come da procura speciale a margine  
dell'atto introduttivo,

- *parte attrice in opposizione*  
contro

\_\_\_\_\_A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata  
e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_, come da procura  
alle liti \_\_\_\_\_, rep. \_\_\_\_\_, notaio \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

- *parte opposta*

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come dal verbale d'udienza che precede.



## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. ~~\_\_\_\_\_~~ E e la moglie ~~\_\_\_\_\_~~ NI, nella qualità rispettivamente di titolare del rapporto c/c n. ~~\_\_\_\_\_~~ e mutuante, e di fideiussore, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. ~~\_\_\_\_\_~~ del Tribunale di Savona, con il quale sono stati condannati a pagare a favore della convenuta ~~\_\_\_\_\_~~ s.p.a. l'importo capitale di 40.011,86 euro, deducendo di essere creditori della banca per 18.912,70 euro. Parte attrice ha altresì formulato domanda di risarcimento del danno morale sofferto e domanda di cancellazione della segnalazione di ~~\_\_\_\_\_~~ quale creditore in sofferenza alla centrale rischi della Banca d'Italia.

La Banca si è costituita contestando la fondatezza della domanda.

Con ordinanza del 21.2.2014, il Giudice ha sospeso la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, rilevando che il credito azionato in via monitoria è in parte fondato sull'applicazione di una commissione di massimo scoperto che non appare né determinata nell'ammontare né determinabile *ex ante*, per cui appare *prima facie* affetta da nullità, in quanto così definita contrattualmente (cfr. art. 7 delle norme contrattuali allegate al contratto prodotto sub 3 dall'opposta): "*commissione percentuale sull'importo massimo dello scoperto di conto determinatosi nel periodo di capitalizzazione di cui all'art. 8*".

Concessi alla parti i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c. e depositate le memorie, con ordinanza del 24.10.2014 il Giudice ha licenziato c.t.u. contabile, nominando il dott. ~~\_\_\_\_\_~~ per la determinazione del saldo relativo al rapporto di conto corrente bancario n. ~~\_\_\_\_\_~~ intrattenuto tra il sig.





... e l'... it s.p.a., nonché per la determinazione del saldo del rapporto finanziario stipulato in data 19.08 2009 tra le stesse parti, conferendo al c.t.u. l'incarico di ricostruire i rapporti di debito e di credito relative alle due poste in discussione, sulla base dei seguenti criteri: per quanto al rapporto di conto corrente: a) valutare se sono stati applicati interessi usurari, nel qual caso provvedere al saldo contabile senza applicare alcun interesse per il periodo in cui c'è stato il superamento del tasso. Nella determinazione dell'usurarietà procedere al calcolo una prima volta tenendo conto delle istruzioni della Banca d'Italia e una seconda volta secondo le indicazioni di parte opponente; b) se non sono stati applicati interessi usurari, procedere al ricalcolo dei rapporti dare ed avere applicando unicamente gli interessi di cui all'art. 117 co 6 TU Bancario senza conteggiare interessi anatocistici e c.m.s. salvo oneri di legge (imposta bollo, ritenuta fiscale, spese vive postali o di protesto); c) per tutta la durata del rapporto di conto corrente verificare la corretta applicazione delle valute così come disciplinate dall'art. 120 Tub ed in difetto procedere alla rettifica delle stesse. Non applicare l'art. 1194 c.c. Per quanto al rapporto di finanziamento: a) verificare se il tasso annuo pattuito in contratto, sia esso nominale che di mora, sia superiore al tasso soglia ai fini dell'usura in applicazione della normativa di legge, in caso di superamento applicare sin dall'origine l'art. 1815 comma II c.c.; b) quantificare gli interessi pagati dall'attore sulla base della documentazione in atti.

Depositata la relazione il 7.4.2015, le parti sono state autorizzate al deposito di osservazioni scritte. Il c.t.u. è stato chiamato a chiarimenti all'udienza del 30.10.2015 ed ha depositato relazione integrativa il 5.2.2016.



Le parti hanno quindi discusso la causa. Nelle difese finali, parte attrice ha osservato che, anche utilizzando la formula della Banca d'Italia, il c.t.u. ha rilevato il superamento del tasso soglia per il c/c, mentre per il contratto di finanziamento il tasso di mora pattuito è superiore al tasso soglia (senza effettuare alcuna sommatoria). La difesa ha quindi chiesto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. Ha ribadito che risulta documentalmente dal doc. 4 e doc. 3 allegati al fascicolo del monitorio che le condizioni economiche sono in bianco.

\*\*\*

**2. L'eccezione di tardività della notifica**, come formulata da parte opposta, non è fondata.

La consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, da parte degli opposenti, è infatti avvenuta in data 24.10.2013, quindi nel rispetto del termine per proporre opposizione. Non rileva di conseguenza che il perfezionamento della notifica, nei confronti della banca-destinataria, sia avvenuto oltre i 40 giorni.

Pur essendo stata effettuata notifica in proprio dall'avvocato ex l. 53/1994, infatti, deve essere applicato il principi della cd. scissione degli effetti della notifica stessa, fra disponente e destinatario.

Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario, previsto dall'art. 149 cod. proc. civ., è applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato, munito della procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine cui è iscritto, a norma dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53. Ne consegue che, per stabilire la tempestività o la tardività della notifica, rileva unicamente la data di



consegna del plico all'agente postale incaricato del recapito secondo le modalità stabilite dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 (Cass. civ. Sez. III, 19-01-2016, n. 770; Cass. civ. Sez. III, 03-07-2014, n. 15234).

\*\*\*

**3. Il decreto ingiuntivo è stato emesso con riferimento al saldo passivo del c/c alla data del 8.5.2013 (per 28.512,75 euro) ed a quello del contratto di mutuo, alla stessa data, per 11.499,11, per rate scadute e non pagate e residuo capitale dovuto.**

**I motivi di opposizione** si fondano sul fatto che nel rapporto di c/c sarebbero stati illegittimamente conteggiati interessi per il gioco delle valute (in quanto nel contratto nulla sarebbe previsto circa l'antergazione o postergazione dei giorni di valuta); interessi, spese e commissioni non determinate contrattualmente e comunque illegittimamente conteggiati.

Parte attrice deduce altresì di non aver mai ricevuto comunicazioni periodiche complete dalla banca; che vi sarebbe stato abuso nell'addebito della commissione di massimo scoperto (indeterminata e comunque applicata sulla somma massima di fido utilizzata nel trimestre) e nell'applicazione dei tassi di interesse; che illegittimamente 3 sarebbe stato segnalato alla centrale rischi della Banca d'Italia come creditore in sofferenza.

Quanto al mutuo stipulato il 19.8.2009, parte attrice deduce l'applicazione di tassi usurari (poiché il tasso nominale era pattuito al 5,90%, mentre il tasso di mora era pari al 7,90%, a fronte di un tasso soglia pari al 7,785%).





Aggiunge parte attrice che, di conseguenza, la garanzia prestata da .....I, da qualificarsi quale fideiussione e non quale contratto autonomo di garanzia, sarebbe nulla.

Quanto al piano di ammortamento alla francese, invece, parte attrice ha formulato riserva di agire in separato giudizio, con riferimento ai ritenuti interessi anatocistici.

La banca ha replicato che la capitalizzazione degli interessi è la medesima, sia quelli attivi sia per quelli passivi; che al cliente è sempre stata effettuata comunicazione periodica degli estratti conto ex art. 118 TUB; che la c.m.s. non deve essere computata nel tasso soglia; che –anche in ipotesi di interessi superiori al tasso soglia- non si determinerebbe la nullità del contratto, ma solo un ricalcolo degli interessi dovuti alla banca; che quindi anche la fideiussione è valida; che la determinazione dei giorni di valuta è avvenuta in corrispondenza ad un uso bancario (corrispondente alla necessità di attendere i tempi tecnici per gli istituti di credito per effettuare fra loro le compensazioni dei movimenti di denaro conseguenti alle singole operazioni dei clienti).

\*\*\*

4. Quanto al contratto istitutivo del c/c n. ...., stipulato il 22.10.2001, e la relativa linea di credito, la banca ha prodotto in giudizio i docc. n. 3 e n. 4 del fascicolo monitorio, dal quale risulta che gli interessi non sono determinati, in quanto le **condizioni economiche sono in bianco** (e, per quanto riguarda il doc. 3, aggiunte a penna senza sottoscrizione della postilla).



In applicazione dell'art. 117.6 TUB, pertanto, è stato affidato al c.t.u. incarico di ricalcolare i rapporti dare/avere con esclusione di ogni interesse anatocistici (anche considerata l'indeterminatezza della periodicità dell'anatocismo, anche ai sensi dell'art. 8 delle condizioni generali) e di ogni commissione di massimo scoperto.

La nullità delle clausole indeterminate nel c/c assorbono pertanto la necessità di esaminare le ulteriori eccezioni sollevate da parte opponente con riferimento al dedotto anatocismo e alla commissione di massimo scoperto.

Il c.t.u. ha così rideterminato gli importi dovuti da parte opponete, applicando gli interessi di cui all'art. 117.6 TUB.

Si deve ancora aggiungere, in proposito, che la domanda riferita alla nullità nella determinazione dei **giorni di valuta** non è fondata, per difetto di allegazione, considerato che a pag. 20 dell'atto di citazione parte opponente fa riferimento soltanto a due operazioni che sarebbero avvenute in violazione dell'art. 120 TUB. Inoltre, non risulta allegato che parte opponente abbia tempestivamente contestato alla banca l'applicazione dei giorni di valuta, nel corso del rapporto e comunque anteriormente all'instaurazione del presente giudizio di opposizione a d.i.

Ancora con riferimento al c/c, il c.t.u. ha rilevato la **mancaanza di tutti gli estratti conto**. Ha pertanto ricostruito il rapporto di c/c partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile (quello 31.12.2003). Poiché il saldo del primo estratto conto disponibile risultava a debito per il cliente, il c.t.u. ha ricostruito il c/c partendo dal saldo "zero" (cfr. pag. 5 e 19 della relazione). L'operazione effettuata dal c.t.u. è corretta, in ragione del principio





dell'onere della prova. Stante la contestazione del debito, infatti, la banca (attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a d.i.), non ha assolto all'onere di dimostrare la sussistenza e l'origine del proprio dedotto credito, non avendo prodotto in causa i precedenti estratti conto.

Quanto al successivo periodo, il c.t.u. ha osservato la mancanza delle liquidazioni trimestrali delle competenze dal IV trimestre 2009 al I primo trimestre 2011. Per tali trimestri, il c.t.u. non ha quindi potuto verificare l'eventuale superamento del tasso soglia.

Con riferimento al c/c, il c.t.u. ha verificato l'eventuale superamento del **tasso soglia** sia applicando la formula della Banca d'Italia sia applicando la diversa formula proposta da parte opponente. La **formula** da applicare per la verifica del tasso soglia è quella adottata dalla Banca d'Italia, e ciò al fine di elaborare dati comparabili con quelli utilizzati per rilevare la soglia dell'usura (cfr. in argomento Cass. civ. Sez. I, 22-06-2016, n. 12965).

In particolare, quanto alla formula applicata dal c.t.u., il computo nel TEG delle commissioni, delle remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito richiede necessariamente l'esercizio di una discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica. La scelta operata dalla Banca d'Italia appare del tutto congrua e ragionevole, nell'ambito di tale discrezionalità. Criteri di coerenza logica e metodologica, e quindi di equità giuridica, ancor più alla luce delle conseguenze civili e penali derivanti dal superamento del tasso soglia, impongono di accedere al confronto tra il TEG applicato dalla singola banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando quella stessa metodologia di calcolo che Banca d'Italia, ufficializzandola nelle istruzioni, non solo



impone alle banche di rispettare, ma che soprattutto essa stessa applica per rilevare il tasso medio effettivo globale da cui si ricava il dato di soglia. L'uso *ex post* di un criterio di verifica diverso sarebbe, infatti, iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, per la disomogeneità dei dati di riferimento.

Tanto chiarito, applicando la formula elaborata dalla Banca d'Italia per i vari periodi di riferimento, secondo i parametri di riferimento indicati a pag. 7 della relazione, il c.t.u. ha rilevato il superamento del tasso soglia nel quarto trimestre 2006, nel primo secondo e terzo trimestre 2007, nel secondo trimestre 2008 (cfr. altresì le precisazioni di cui a pag. 8 della relazione circa le ulteriori verifiche effettuate dal c.t.u. con riguardo all'eventuale capienza del minor importo addebitato a titolo di c.m.s. e all'inserimento nel calcolo del fido di fatto, come desunto dagli estratti conto, e del massimo scoperto; cfr. le repliche alle osservazioni del c.t.p. di parte opposta con riferimento agli oneri da includere nel calcolo del TEG, pagg. 20-23 della relazione).

Stante il rilevato superamento del tasso soglia nei 5 trimestri individuati, il c.t.u. ha provveduto a non applicare alcun interesse, salvo oneri di legge, in questi 5 trimestri.

\*\*\*

5. Con riferimento al rapporto di **mutuo chirografario n. stipulato il 19/08/2009**, per un importo pari ad € 15.675,00, il c.t.u. ha rilevato che il solo tasso di mora, pattuito nella misura del 7,9% (art. 4 del contratto, doc. n. 5 del fascicolo monitorio), è superiore alla soglia di legge (pari al 7,875%) (pag. 12 della relazione).





In proposito, costituisce questione di diritto quella inerente alla verifica della possibilità di **confrontare anche il tasso di mora con la soglia di usura**.

Nonostante quanto rilevato in contrario dal c.t.u., si deve ritenere che tale confronto debba essere effettuato e che pertanto con riguardo al contratto di mutuo siano stati originariamente pattuiti interessi di misura in misura superiore al tasso soglia di usura.

In proposito, deve essere richiamato –anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.- precedente specifico di questo Tribunale, sentenza n. 281/2016, depositata il 10.3.2016 nella causa rg. n. 2903/2013, nel quale è stato osservato: «sul punto, da un lato, è stata anche sostenuta la tesi dell'estraneità della normativa antiusura alla materia degli interessi moratori, supportata da seri argomenti letterali e sistematici, posto che la figura tipica dell'usura è quella disegnata dall'art. 644 C.P, il cui esplicito riferimento a ciò che viene dato o promesso "in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità", sembra circoscrivere il fenomeno usurario alla pattuizione di interessi corrispettivi e che, una conferma di ciò, può essere ricavata anche dall'art. 19 paragrafo 2 della direttiva 2008/48/C.E, relativa ai contratti di credito ai consumatori, il quale espressamente esclude dal calcolo del T.A.E.G. eventuali penali per inadempimento. Peraltro, la più recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha operato la diversa ricostruzione che ritiene configurabile l'usura anche con riferimento agli interessi moratori: a tale proposito è stato ritenuto decisivo il riferimento operato dall'art. 1 del D.L. n. 394.2000 agli interessi "convenuti a qualunque titolo", ciò che consente di considerare





ricompresi nell'ambito della normativa antiusura anche gli interessi moratori. Ed invero sin dalla sentenza della Suprema Corte n. 5286.2000 la giurisprudenza di legittimità ha statuito che non vi è ragione per escluderne l'applicabilità anche nelle ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori, atteso che il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge (ex pluribus Cass. n. 14899.2000, Cass. n. 8442.2002, Cass. n. 5324.2003, Cass. n. 10032.2004, Cass. n. 9532.2010, Cass. n. 11632.2010 e, da ultimo, Cass. n. 350.2013). Ritenuto, quindi che la valutazione sulla non usurarietà va effettuata sia sugli interessi corrispettivi che su quelli moratori, va peraltro chiarito che la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie sopra indicate, senza sommarli tra loro, come è stato invece isolatamente sostenuto in qualche pronuncia di merito. In particolare il riferimento operato dalla Suprema Corte con la propria sentenza n. 350.2013 alla "(...) determinazione del tasso soglia comprensivo della maggiorazione per la mora (...)", intende semplicemente indicare la necessità di accertare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori: in sostanza, è necessario che non siano usurari sia il tasso corrispettivo, sia il tasso moratorio concretamente applicati, ma risulta irrilevante ai fini della valutazione della sussistenza dell'usura la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso usurario (in tal senso la giurisprudenza di merito dopo alcune oscillazioni nel periodo immediatamente successivo alla richiamata Cass. n. 350.2013, ha



decisamente aderito a detta impostazione; tra le molte: Tribunale di Milano 28.1.2014; Tribunale di Napoli 18.4.2014; Tribunale di Roma 16.9.2014, Tribunale di Cremona 30.10.2014; Tribunale di Rimini 6.2.2015, Tribunale di Bologna 17.2.2015, Tribunale di Padova 10.3.2015; Tribunale di Verona 23.4.2015, Tribunale di Roma 22.6.2015). A tale proposito nelle sopra indicate decisioni è stato precisato che la richiamata sentenza n. 350.2013 della Suprema Corte ha semplicemente affermato che anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori deve essere oggetto di valutazione in ordine al superamento del tasso soglia, senza tuttavia esprimere il principio che i tassi pattuiti, con funzioni distinte ed autonome, a titolo di naturale remuneratività del denaro ed a titolo di mora, debbano essere considerati unitariamente e che la tesi del cumulo fra interessi moratori e corrispettivi non può essere condivisa in ragione della diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi, avendo il tasso di mora una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, con la conseguenza che la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi».

Poiché dalle risultanze della c.t.u. è emerso che al momento della stipula del contratto di mutuo, intervenuta nel maggio 2013, venne concordato tra le parti un tasso di mora che era superiore al tasso soglia, deve essere fatta applicazione dell'art. 1815 c.c.





Ne segue l'insussistenza del diritto dell'istituto bancario ad ottenere la corresponsione del pagamento degli interessi concordati, importo calcolato dal c.t.u. in 1.350,00 euro.

\*\*\*

6. In conclusione, fra i conteggi elaborati dal c.t.u., deve essere considerata l'ipotesi n. 2, nella quale, con riferimento al c/c, non sono applicati interessi (salvo oneri di legge) nei trimestri di rilevato superamento del tasso soglia; sono applicati gli interessi di cui all'art. 117.6 TUB nei trimestri in cui tale superamento non si è verificato e nei trimestri per il quali non è stato possibile verificare il superamento del tasso soglia per carenza documentale, ed è operata la rettifica degli interessi di mutuo addebitati sul c/c in applicazione dell'art. 1815 c.c.

Da tali conteggi risulta che il credito residuo della banca, con riferimento al c/c alla data del 17.6.2011, è pari 7.203,11 euro (a fronte di quello da estratto conto di 27.461,16 euro).

Quanto al rapporto di mutuo, invece, il c.t.u. ha calcolato l'importo degli interessi pagati in 1.350,00. Tale importo –come già osservato- deve essere restituito al correntista e può essere compensato con i maggiori importi dovuti alla banca.

Alla banca deve essere corrisposta anche la residua quota capitale di 10.953,37 euro, alla data del 31.5.2011 (cfr. pag. 6 delle note difensive finali della banca).

Il residuo credito della banca, per conto corrente e mutuo è quindi pari a 16.806,48 euro.





Ne segue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato, essendo risultato un credito della banca per un importo inferiore a quello ingiunto.

Parte opponente deve essere condannata a versare a favore della banca l'importo di 16.806,48 euro, oltre interessi legali dalla domanda.

\*\*\*

7. Stante il residuo credito accertato, sussiste altresì la **responsabilità solidale del garante**, sulla base del contratto prodotto sub n. 26 nel fascicolo del monitorio, datato 21.2.2006, nei limiti del credito della banca come sopra rideterminato.

Quanto alla qualificazione della natura del contratto di garanzia si deve osservare che, anche a ritenere che lo stesso debba essere considerato un contratto non accessorio (in ragione della clausola a semplice richiesta contenuta nell'art. 7), le riscontrate nullità delle clausole dei contratti istitutivi del conto corrente derivano dalla violazione norme imperative e, pertanto, costituiscono oggetto di eccezioni comunque sollevabili dal garante.

In tema di contratto autonomo di garanzia, infatti, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinuncia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'"exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato



che l'ordinamento vieta (Cass. civ. Sez. I Sent., 14-12-2007, n. 26262: in applicazione di tale principio, la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente ritenuto inammissibile l'eccezione di nullità, ha affermato il dovere di accertare - come richiesto dagli opposenti ad un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 - l'eventuale previsione del tasso usurario sugli interessi passivi interessanti il rapporto di conto corrente ai sensi degli artt. 644 cod. pen. e 1815 cod. civ., e la conseguente nullità ex art. 1418 cod. civ.).

Nel caso di specie, il fideiussore "a semplice richiesta" ha rinunciato ad opporre al creditore garantito eccezioni inerenti il rapporto principale, ma conserva la facoltà di opporre l'eccezione di nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative, come quella fondata sul superamento del tasso soglia e sulla violazione dell'art. 117 TUB, che impone la forma scritta per i contratti bancari.

Ciò posto, ai sensi dell'art. 8 del contratto di garanzia, anche il garante deve essere condannato in solido a rifondere alla banca gli importi calcolati dal c.t.u., in quanto somme erogate a favore del correntista anche mutuante.

\*\*\*

8. Sussistendo un effettivo debito residuo di parte attrice in opposizione nei confronti della banca convenuta, deve essere respinto il *petitum* riferito alla segnalazione alla centrale rischi. Ne segue il rigetto anche della domanda risarcitoria.

\*\*\*

9. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite devono essere interamente compensate fra le parti, in applicazione dell'art. 92





c.p.c., vigente *ratione temporis*. Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico delle parti in solido.

\*\*\*

10. Deve essere disposta la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica, stante il rilevato superamento del tasso soglia di usura con riferimento sia alla pattuizione del tasso di mora nel contratto di mutuo (doc. n. 5 del fascicolo del monitorio; pag.12 della relazione di c.t.u.) sia al rapporto di c/c di causa (con riferimento ai trimestri indicati nella relazione, pagg. 7 e 8).

**P.Q.M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta,

REVOCA il d.i. n. 776/2013, emesso il 12.7.2013 dal Tribunale di Savona,

CONDANNA parte attrice in opposizione

in solido fra loro, a versare alla banca convenuta in opposizione spa, l'importo di 16.806,48 euro, oltre interessi legali dalla domanda,

COMPENSA interamente fra le parti le spese di lite e di c.t.u.

DISPONE la trasmissione di copia degli atti alla Procura della Repubblica, per le ragioni di cui al punto n. 10 della motivazione.

*Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.*

Savona, 4 novembre 2016

Il Giudice  
Valentina Cingano

